

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1711)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1982

Istituzione di una indennità di rischio per il personale tecnico  
del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è stato riordinato il sistema delle indennità spettanti al personale impiegatizio ed operaio in godimento dell'assegno perequativo.

Tra tali indennità, quella di rischio ha inteso compensare quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge n. 734.

Mentre deve riconoscersi che la predetta normativa ha validamente considerato la maggior parte delle lavorazioni rischiose, non può d'altra parte sottacersi che restano fuori dall'ambito di applicazione delle norme ipotesi di rischio altrettanto valide sul piano della concretezza, che risultano, per-

tanto, allo stato della legislazione, non compensate da alcuna forma di specifico emolumento.

Tale è il caso del personale addetto ai fari e al segnalamento marittimo, che è soggetto a tutti i rischi connessi all'esercizio delle tipiche e specifiche funzioni relative alla conduzione del particolare, delicato servizio.

Basterà, tra l'altro, ricordare le gravi conseguenze cui sono esposti i tecnici dei fari per il raggiungimento, con qualsiasi condizione del mare, dei segnalamenti isolati galleggianti e/o fissi e i rischi inequivocabili attinenti alla conservazione, spesso in locali attigui all'abitazione, di gas compressi infiammabili ed esplosivi che, come noto, possono dar luogo, in caso di perdite, a miscele esplosive altamente pericolose.

Va rammentata, al riguardo, la grave sciagura dell'esplosione del faro di Punta Campanella, dovuta appunto a una fuga di gas acetilene.

È inoltre da mettere in risalto che gran parte dei rischi cui sono esposti i fanalisti coinvolgono direttamente le famiglie che, come noto, per le condizioni di isolamento

caratteristiche delle postazioni di segnalamento marittimo, coabitano — raro esempio fra i pubblici dipendenti — nello stesso edificio.

È innegabile, quindi, che la prospettata situazione determini una grave e ingiustificata sperequazione nei confronti di una categoria di personale, alla quale è in più dovuto un giusto riconoscimento dell'esercizio di una funzione estremamente delicata, la cui rilevanza investe non solo la sicurezza della navigazione nazionale, ma anche di quella internazionale.

Per sanare la rilevata grave carenza è stato predisposto l'unito disegno di legge, con cui si intende compensare in maniera equa tutti i rischi cui quotidianamente vengono sottoposti i tecnici dei fari.

All'onere derivante dal disegno di legge di cui trattasi, valutato in lire 100 milioni in ragione d'anno, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul capitolo 1832 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale tecnico del servizio dei fari e del segnalamento marittimo compete un'indennità di misura pari a quella dell'indennità di rischio vigente nel tempo per le prestazioni rischiose di cui al gruppo IV della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul capitolo 1832 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.